



STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita l'Associazione denominata “ **Volontari Senza Frontiere – Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore**” o, in forma abbreviata “ **Volontari Senza Frontiere – ODV ETS**” con sede in Pescara alla via Alento 94/3 - 65129 c/o il Centro Servizi Volontariato. L'utilizzo delle indicazioni “Organizzazione di Volontariato” e “Ente del Terzo Settore” e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Il trasferimento della sede legale – deliberato dall'Organo di Amministrazione - non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare l'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, ed alle finalità ed oggetti della Legge 266/91 e L.R. n° 58 del 20 Luglio 1989 si prefigge lo scopo di svolgere, nell'ambito della protezione civile e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia. L'associazione persegue pertanto le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017 lettere:

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni(D.Lgs. n° 1 del 2 gennaio 2018);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Organo di Amministrazione.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.FAC

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 3

RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) attività di raccolta fondi;
- 6) proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117;
- 7) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

Le quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.2.

Articolo 4

BILANCIO O RENDICONTO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

Articolo 5

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il numero di aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, di ambo i sessi, residenti e non nel Comune di Pescara. Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Articolo 6

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione a socio effettivo è deliberata dal Comitato Direttivo. Tale ammissione è subordinata a:

- a. presentazione dell'apposita domanda scritta da parte degli aspiranti;
- b. accettazione della domanda da parte del Direttivo;
- c. superamento del periodo di prova della durata di almeno quattro mesi durante il quale viene considerato "socio in prova" (nel seguito il socio in prova viene indicato col termine "socio provvisorio" o brevemente "provvisorio"). Nel corso di tale periodo viene effettuata la verifica preventiva, di cui al successivo punto due, da parte dei componenti del Comitato Direttivo.

2. Il Comitato Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di moralità e/o l'assenza di elementi di incompatibilità con i fini dell'Associazione e, superato il periodo di prova, ne delibera l'ammissione al Gruppo curandone l'eventuale annotazione nell'elenco dei soci effettivi. Il procedimento di ammissione dovrà concludersi entro i sessanta giorni successivi al

superamento del periodo di prova. In caso di rigetto della domanda, la deliberazione di rigetto deve essere motivata ed essere comunicata per iscritto all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

3. In caso di accoglimento della domanda l'iscrizione deve essere annotata sul libro dei soci. Gli associati versano ogni anno la quota associativa eventualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione, con l'ammissione su domanda si intende da essi approvato lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione, che hanno l'obbligo di rispettare.

4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

5. I soci ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità e l'appartenenza all'Associazione.

6. La qualità di socio effettivo si perde:

- a. per richiesta espressa del socio;
- b. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c. per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- d. per morosità nel pagamento della quota associativa o dei contributi deliberati dagli organi associativi;
- e. per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- f. per il decesso del socio.

5. Il socio provvisorio può essere reietto da parte del comitato Direttivo per comprovate e reiterate mancanze del rispetto del presente regolamento.

6. L'esclusione dei soci effettivi è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo per i motivi di cui al precedente punto 4 lettere b-c-d-e. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. In tali casi il socio ha l'obbligo di restituire l'abbigliamento e le attrezzature affidategli in comodato d'uso.

7. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Articolo 7

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci effettivi ed in prova devono:

- a. osservare il presente statuto, i regolamenti, le norme interne e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi come pure versare la quota associativa e i contributi eventualmente stabiliti;
- b. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c. prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- d. curare con la massima diligenza l'abbigliamento e le attrezzature affidate loro in comodato d'uso.

2. I soci effettivi hanno diritto a:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c. accedere alle cariche associative;
- d. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- e. ricevere in comodato d'uso l'abbigliamento e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività competenti al loro stato (sostenitore, attivo, operativo).

3. I soci in prova hanno diritto a:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b. partecipare all'assemblea senza diritto di voto;
- c. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione.

Articolo 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio o Comitato Direttivo, che ne è l'Organo di Amministrazione;
- c. il Coordinatore;
- d. il Responsabile Operativo;
- e. il Tesoriere.

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9

L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
 - b elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - d delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e delibera sull'esclusione degli associati;
 - f approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. L'Assemblea Straordinaria:
 - a delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
4. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta munita di fotocopia del documento di identità del delegante. Ogni associato non può ricevere più di una delega.
5. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Coordinatore o dal Coordinatore Operativo/Referente Operativo del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Coordinatore o Coordinatore Operativo/Referente Operativo o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci.
6. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Coordinatore o dal Coordinatore Operativo/referente Operativo del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice

coordinatore e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e contestuale comunicazione scritta da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.

7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Quelle dell'assemblea straordinaria sono valide con la maggioranza assoluta dei soci, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, determinati nel numero, eletti e per conseguenza nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo fra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In difetto deve essere convocata senza ritardo l'assemblea per l'elezione del membro mancante. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente - Coordinatore, un Vice Coordinatore, un Tesoriere e un Segretario.
4. Oltre a quanto detto il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. I suoi compiti sono:
 - a. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
 - b. deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;

- c. predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - d. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - e. Stabilire l'eventuale quota associativa e gli eventuali contributi straordinari
 - f. deliberare sul passaggio da Socio provvisorio a Socio Effettivo;
 - g. coordinare i soci durante le attività di emergenza, stabilire le modalità di chiamata e di intervento;
 - h. provvedere alla revisione dell'elenco dei soci almeno due volte all'anno.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore, o in caso di sua assenza dal Vice Coordinatore o dal Responsabile Operativo o dal Tesoriere, e in assenza di costoro dal membro più anziano.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 45 giorni e ogni qualvolta il Coordinatore, il Responsabile Operativo o in sua vece il Tesoriere, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.
7. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Responsabile Operativo e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Le riunioni del Consiglio direttivo e le sue decisioni sono valide solo in presenza della metà più uno dei componenti il Direttivo stesso.

Articolo 11

IL PRESIDENTE - COORDINATORE

1. Il Presidente - Coordinatore, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci ed ha la rappresentanza legale dell'associazione.
2. Il Coordinatore cura l'esecuzione delle Deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
3. Il Coordinatore, nel caso in cui venga chiamato a ricoprire incarichi presso coordinamenti Provinciali, Regionali o Nazionali può nominare all'interno del Direttivo un suo delegato che assumerà l'incarico di "Coordinatore Operativo".

Articolo 12

IL RESPONSABILE OPERATIVO

Il Responsabile Operativo è il tramite fra il Consiglio Direttivo ed i Soci. Intrattiene i rapporti operativi tra l'Associazione e gli Enti Pubblici, è responsabile dell'andamento generale della manutenzione mezzi, cura i rapporti con i capi squadra. In mancanza di soci adatti a questa figura, la stessa viene ricoperta "pro - tempore" dal Coordinatore. Eventuali incarichi non previsti nel presente atto verranno attribuiti dal Direttivo di volta in volta.

Articolo 13

ADDESTRAMENTO

1. I soci sono addestrati a cura della Regione Abruzzo, Provincia di Pescara, Comune di Pescara, Organi interni alla Associazione per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.
2. All'interno dell'Associazione possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio é soggetto.

Articolo 14

ATTIVITÀ

1. L'Associazione, in emergenza, opera su chiamata delle Autorità preposte, sotto il coordinamento degli organi a ciò istituzionalmente preposti (Sindaco, Prefetto, Provincia, Regione, Dipartimento della Protezione Civile) ed in collaborazione con gli Enti che effettuano la direzione tecnica degli interventi.
2. I soci sono tenuti a partecipare alle attività di cui all'articolo 2 con impegno, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, nessuna attività contrastante con le finalità indicate.
3. L'Associazione, in quanto facente parte della Consulta Comunale per il Volontariato di Protezione Civile di Pescara su chiamata della stessa partecipa attivamente ad iniziative ed emergenze, nell'ambito di una collaborazione tesa allo sviluppo di sinergie e protocolli comuni di intervento nei vari ambiti di emergenza territoriale sia a livello locale che regionale/nazionale.

Articolo 15

DOTAZIONI ED EQUIPAGGIAMENTO

1. Per le attività di cui all'articolo 2 i soci usufruiscono:
 - a. della dotazione di equipaggiamenti e mezzi speciali di intervento messi a disposizione da: Provincia, Regione, Prefettura e all'uopo assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile;
 - b. della dotazione di equipaggiamenti messi a disposizione dal Comune di Pescara.
2. I soci hanno l'obbligo di tenere con cura le attrezzature loro assegnate durante le attività, che dovranno essere riconsegnate al termine delle stesse.
3. L'attrezzatura e la divisa data in dotazione al singolo Volontario per l'espletamento della attività associativa devono essere riconsegnati, in buono stato di conservazione, qualora venissero a presentarsi i casi di cui all'art.5

Articolo 16

GARANZIE DI LEGGE

1. Ai membri dell'Associazione vengono garantiti, nell'ambito delle operazioni d'emergenza o di simulazione dell'emergenza autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Sala

Operativa Regione Abruzzo, i seguenti benefici previsti dall'articolo 39 del D.lgs del Presidente della Repubblica del 2 Gennaio 2018:

a. mantenimento del posto di lavoro

Al volontario impegnato in attività di addestramento o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro. **b.**

mantenimento del trattamento economico e previdenziale

Al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego nelle attività di Protezione Civile, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego. **c. copertura assicurativa**

I soci effettivi e i soci in prova sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione

d. rimborso delle spese sostenute

All'Associazione spetta il rimborso delle spese sostenute durante le attività di addestramento o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile previa documentazione delle stesse.

Articolo 17

LIBRI SOCIALI E TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrate all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione, dei Registri.

Articolo 18

SCIoglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19

NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia, in particolare a quelle del D. Lgs. 117/2017.

Letto, approvato e ratificato.

10/9/2020

Antonio De Simone
Aurelio Piro
Maurizio Cicala
F. F. F. F. F.
Rosa Maria
Dolce Tommaso
Cristina Gennaro
Irene



Luigi
D. P. L.
G. M.
M. S.
K. F. F.
Antonio
Dolce
M. S.
G. V.
M. S.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA
Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza ... 13 - 66121 Pescara
n. 3499
Versati Euro
(ATTO ESENTI)
con Mod. del
IL DIRETTORE TERRITORIALE

06.01.2020
serie 3

TERZO
SETTORE

ASSISTENTE TRIBUTARIO
MANUELA COSMI